



**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

- ORIGINALE  
 COPIA

DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 31/01/2017

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI CON DECORRENZA 01.01.2017. CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.**

BE/pl

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 20:30 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

		<b>P</b>	<b>A</b>			<b>P</b>	<b>A</b>
1.	MORELLI DANIELE	X		8.	SERAFINI SUSY	X	
2.	GABELLINI NICOLA	X		9.	PIERACCINI FRANCESCA	X	
3.	VICO MARICA	X		10.	ADANTI ARIANNA	X	
4.	GAMBONI SIMONE	X		11.	PEDINI GILBERTO	X	
5.	DELLA BIANCIA GIANMARCO	X		12.	GALLI MASSIMO	X	
6.	BERTUCCIOLI MICHELA	X		13.	RINALDI SIMONE	X	
7.	RUGGERI CARLOTTA	X					

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni  Vagnini Gianluca  Tasini Maura.

Assenti giustificati://

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosanna Furi, Segretario comunale, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 13 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Adanti Arianna, Serafini Susy e Vico Marica.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Udita la relazione dell'Assessore Maura Tasini al termine della quale si passa alla votazione;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

*Inoltre*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Su proposta del Presidente;*

*Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);*

*Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,*

### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Proponente: Responsabile Area 2 Fabbri Rag. Federica**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento della TASI n. 39 del 31/07/2014;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TASI n. 40 del 31/07/2014;

**VISTA** deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle aliquote TASI n. 45 del 30/07/2015;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TASI n. 23 del 06/04/2016;

Richiamata la legge di stabilità 2014, L. n. 147/2013, ed in particolare i commi 676, 677 e 683 che dispongono:

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (..) le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 (...).

Visto che la legge di Stabilità 2016, l. n. 208/2015, ha stabilito all'art. 1 comma 14 lett. c), integrando il comma 678 della L. n. 147/2013, che:

“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»

Visto che la L. n. 208/2015, Legge di Stabilità 2016, al comma 28, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. b) della Legge di Bilancio 2017, L. n. 232 del 11 dicembre 2016, stabilisce che:

“28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articoli, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”.

Visto che, a seguito degli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale e degli obiettivi di equilibrio di bilancio, si ritiene di confermare le aliquote dell'anno precedente;

**Ritenuto** quindi di **CONFERMARE LA MAGGIORAZIONE DEL 1,5 PER MILLE DEI FABBRICATI MERCE (IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA E NON LOCATI)**, mantenendo così l'aliquota al 2,5 per mille;

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attiva alcuna tassa o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- VISTA la tabella seguente indicante i costi dei servizi indivisibili:  
(I costi, sono determinati sulla base del bilancio di previsione, potranno quindi subire modifiche con successive variazioni del Bilancio).

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTO
<b>Missione 03: Ordine pubblico</b>	<b>€. 326.006,97</b>
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> di cui programma 2: tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>€. 65.552,19</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b> di cui programma 5: viabilità e infrastrutture stradali	<b>€. 1.018.268,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.1.409.827,97</b>

- VISTO CHE le entrate derivanti dal tributo, unitamente alla quota di FSC derivante dall'abolizione a valere dall'anno 2016 della TASI sull'abitazione principale, sono le seguenti:

MISSIONI/PROGRAMMI	ENTRATA
<b>TASI TRIBUTO (cap. 14)</b>	<b>€. 15.000,00</b>
<b>TASI QUOTA FSC (cap. 56)*</b>	<b>€ 527.264,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.542.264,58</b>

\* = dato stimato da spettanze 2016 risultanti dal portale del Ministero dell'Interno.

Considerato che dall'01/01/2016 la TASI non è dovuta per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e precisamente:

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore e dell'utilizzatore;
- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nelle fattispecie previste dall'art. 13 comma 2 lett. a), b), c), d) del d.L. n. 201/2011;
- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze posseduti da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura e non locati;
- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze posseduti da cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

**Preso atto che** l'art. 1 co. 454 della L. n. 232/2016, ha prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, al 28 febbraio 2017;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare anche per l'anno 2017, LA MAGGIORAZIONE DEL 1,5 PER MILLE DELL'ALIQUOTA TASI SUI FABBRICATI MERCE DESTINATI ALLA VENDITA E NON LOCATI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI);
- 3) di dare atto che le aliquote TASI VIGENTI dal 01/01/2017 sono stabilite come segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	1 per mille
Fabbricati merce ( costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, non locati)	2,5 per mille
Altri immobili diversi dai precedenti	0 per mille

- 4) di dare atto che il gettito presunto della TASI ammonta ad €. 542.264,58 dunque non supera il tetto massimo rappresentato dalla spesa per servizi indivisibili;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI CON DECORRENZA 01.01.2017. CONFERMA ALIQUOTE ANNO PROCEDENTE**

**REGOLARITA' TECNICA**

- X Parere favorevole  
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)

San Giovanni in Marignano, 11/01/2017

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_  
f.to Fabbri Rag. Federica

**REGOLARITA' CONTABILE**

- X Parere favorevole  
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)  
Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

San Giovanni in Marignano, 11/01/2017

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_  
f.to Fabbri Rag. Federica

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Morelli Daniele

IL Segretario COMUNALE  
f.to Dott.ssa Rosanna Furi

---

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano li,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Pagnoni Luciana

---

#### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (*art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69*).  
 è stata trasmessa al Prefetto (*art. 135 del T.U. n° 267/2000*) con lettera n° \_\_\_\_\_, in data

San Giovanni in Marignano, li 10/02/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Pagnoni Luciana

---

#### ESECUTIVITA'

é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000*).

San Giovanni in Marignano li 10/02/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
f.to Pagnoni Luciana

---

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano li, \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Pagnoni Luciana